

Edizione di mercoledì 23 gennaio 2019

CRISI D'IMPRESA

Codice della crisi di impresa: in vigore, sin da subito, sole alcune norme
di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

IMPOSTE SUL REDDITO

Estensione della cedolare secca troppo “stretta”
di Sandro Cerato

IVA

Per i consumatori finali la fattura resta cartacea
di Alessandro Bonuzzi

IVA

Importazione di beni in noleggio: detrazione Iva anche senza proprietà
di Clara Pollet, Simone Dimitri

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Disapplicazione dell'equity test nel riporto delle perdite nella fusione
di Fabio Landuzzi

CRISI D'IMPRESA

Codice della crisi di impresa: in vigore, sin da subito, sole alcune norme

di **Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola**

Per l'**entrata in vigore** del nuovo **codice della crisi d'impresa** bisognerà attendere **un anno e mezzo**.

Più precisamente, l'**articolo 389** dello **schema del decreto legislativo** di attuazione della **L. 155/2017** prevede **due distinti momenti** per l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Per tutte le disposizioni dirette a disciplinare gli **istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** l'entrata in vigore è stata prevista entro **18 mesi** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo (**ancora non avvenuta**) mentre, per le norme riguardanti le **modifiche del codice civile**, le disposizioni sulla competenza per le procedure di **amministrazione straordinaria** ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni nonché per le disposizioni riguardanti le **garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire** l'entrata in vigore è prevista entro **30 giorni** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il **termine più lungo** si è reso necessario – si legge nella **relazione illustrativa** – per consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie **misure organizzative**, oltre che un periodo adeguato di **studio del testo** da parte degli addetti ai lavori.

Vi sono poi norme che entreranno in vigore entro **30 giorni** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una **migliore gestione delle procedure** – così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i **gruppi di imprese di rilevanti dimensioni** (e perciò gli **articoli 27, comma 1 e 350**) – o che possono **immediatamente agevolare l'attività istruttoria** nelle procedure concorsuali (tali gli **articoli 363 e 364**), nonché le modifiche del codice civile che hanno una **funzione** in qualche modo **preparatoria** dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d'allerta.

Anche le disposizioni concernenti le **garanzie** in favore degli **acquirenti di immobili da costruire** di cui alla parte terza entrano in vigore il **trentesimo giorno** successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie.

La norma, accogliendo un'osservazione della **Commissione Giustizia della Camera**, prevede altresì che le disposizioni di cui agli [articoli 3 e 4 D.Lgs. 122/2005](#), nella loro nuova

formulazione, si applichino anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli **articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis** e che il contenuto della **fideiussione** e della **polizza assicurativa** debba essere determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

Nel contempo al **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** è affidato il compito attribuito dalla legge di elaborare i c.d. "**indicatori della Crisi**", da **aggiornare ogni tre anni**, per ciascuna tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat; indici da sottoporre all'approvazione del Mise e che consentiranno di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo **segnali di difficoltà**.

Nello schema che segue, un prospetto delle norme di imminente entrata in vigore e di quelle per le quali occorrerà attendere **18 mesi**.

Articolo 389 (Entrata in vigore)	
Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto	Articoli 27, comma 1, e 350 in materia di competenza (per materia e territoriale) per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevante dimensione.
	Articoli 363 e 364 in materia di certificazione dei debiti contributivi e dei premi assicurativi nonché quelli tributari.
	Articoli 375, 377, 378 e 379 in materia di modifiche agli assetti organizzativi dell'impresa, assetti organizzativi societari, responsabilità degli amministratori e nomina organi di controllo.
	Articoli 356, 357 e 358 in materia di istituzione e funzionamento dell'albo unico dei soggetti destinatari a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza.
	Articoli 385 e 386 in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
Entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto	Tutte le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Le novità di maggior rilievo che saranno **immediatamente in vigore** sono quelle che modificano gli [articoli 2476 e 2486 cod. civ.](#), modificati dall'articolo 378 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in materia di **responsabilità degli amministratori di S.r.l.** e di **poteri degli amministratori** al verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Si tratta di due previsioni con le quali si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli **obblighi di conservazione del patrimonio sociale**, prevedendo espressamente che essi rispondono verso i creditori sociali qualora il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti con l'introduzione di un **criterio di liquidazione del danno**

conseguente all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio.

Si tratta di una disciplina che riguarda **tutte le azioni di responsabilità** nei confronti degli amministratori, anche al di fuori di una qualsiasi **procedura concorsuale**.

Lo scopo della norma è sicuramente quello di punire gli amministratori di società che non si attivano in tempo per far emergere la crisi e chiedere aiuto agli organi preposti (Organismo di composizione della crisi d'impresa presso le camere di commercio), così da salvaguardare la **continuità d'impresa**.

Altra novità di particolare rilievo ed immediatamente efficace è la modifica dell'[articolo 2086 cod. civ.](#), da parte dell'**articolo 375** del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che obbliga l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ad istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Infine, e non di meno conto, l'obbligo imposto dall'**articolo 379** del codice della crisi e dell'insolvenza che ha modificato l'[articolo 2477, commi 3 e 4, cod. civ.](#) in materia di società **obbligate alla nomina del collegio sindacale** prevedendo che:

*“la **nomina dell'organo di controllo** e del revisore è obbligatoria se la società:*

- 1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**
- 2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;**
- 3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**
- 4. totale dell'attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;**
- 5. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;**
- 6. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

*L'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma **cessa** quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.* Dalla nuova disposizione emerge che risultano significativamente diminuiti i limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore unico; si stima che decina di migliaia di S.r.l. saranno interessate da tale obbligo.

La norma prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli **organi di controllo** o il revisore e, se necessario, ad **uniformare** l'atto costitutivo e lo statuto **entro nove mesi** dalla data di entrata in vigore della norma. Il che significa che gli statuti devono essere **adeguati entro nove mesi** ma le società che non hanno l'obbligo di adeguare gli statuti potrebbero trovarsi (qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero superamento di uno dei limiti nei due esercizi precedenti) **entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta** e, quindi, anche nella **prossima assemblea di approvazione bilancio**.

In proposito, per le società chiamate ad assolvere a tale obbligo nel **2019**, appare opportuno procedere senza attendere i nove mesi, circostanza possibile, ma che imporrebbe ai professionisti nominati quasi alla fine dell'esercizio di eseguire comunque l'attività di revisione per l'intero anno, con la **difficoltà di entrare in carica ad esercizio quasi concluso**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Estensione della cedolare secca troppo “stretta”

di **Sandro Cerato**

L'estensione della cedolare secca anche alle locazioni commerciali è limitata ai contratti di locazione stipulati **nel 2019** ed aventi ad oggetto immobili iscritti nella **categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq** (senza tener conto delle pertinenze), ed alle relative pertinenze.

È quanto emerge dal contenuto del [comma 59](#) dell'**articolo 1 L. 145/2018** dopo le modifiche che sono state apportate durante l'iter di approvazione della Legge in Parlamento.

Il **regime della cedolare secca**, di cui all'[articolo 3 D.Lgs. 23/2011](#), presenta le seguenti caratteristiche (gran parte delle quali confermate anche dopo l'intervento modificativo):

- è **un'opzione che può essere esercitata, da parte del locatore**, per tutta la durata del contratto di locazione, ed è **revocabile** (alla scadenza di qualsiasi annualità contrattuale);
- il **locatore deve essere necessariamente una persona fisica** che pone in essere la locazione dell'immobile al di fuori dell'esercizio d'impresa o professionale;
- **l'immobile deve essere destinato ad uso abitativo** (e secondo l'Agenzia delle entrate il **locatario non deve agire nell'esercizio d'impresa**);
- sull'intero canone di locazione è applicata **un'imposta “secca” del 21%** (ridotta al 10% per alcune tipologie di contratti, tra cui quelli a canone concordato);
- l'opzione comporta il **mancato pagamento dell'imposta di registro e di bollo**, fermo restando l'**obbligo di registrazione** del contratto se la durata è superiore a 30 giorni.

Con la **Legge di Bilancio 2019**, come anticipato, si è inteso **estendere** l'opzione in parola anche ad alcune locazioni aventi ad oggetti immobili diversi da quelli ad uso abitativo, ed in particolare ai **contratti che hanno per oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (tipicamente negozi e botteghe), a condizione che le stesse abbiano una **superficie non superiore a 600 mq** (da verificarsi senza tener conto delle eventuali pertinenze del bene), comprese le relative pertinenze.

Pertanto, a differenza di quanto previsto nella prima versione del disegno di legge, la norma definitiva non contiene un'estensione della possibilità di optare per la cedolare secca a tutte le locazioni commerciali, ma solo a quelle aventi ad oggetto le descritte unità immobiliari.

Inoltre, è opportuno evidenziare che la **possibilità di applicare la cedolare secca non riguarda tutti i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2019, ma solamente quelli sottoscritti nel**

2019.

In merito agli altri requisiti previsti dall'[articolo 3 D.Lgs. 23/2011](#), è necessario adattarli al caso di specie, poiché, trattandosi di una **locazione commerciale** è possibile che il locatario sia un soggetto che svolge attività d'impresa o di lavoro autonomo.

In tale ipotesi, fermo restando che il locatore sia una persona fisica che pone in essere la locazione al di fuori di un'attività d'impresa, si ritiene che **non vi sia alcun ostacolo alla possibilità di optare per la cedolare secca da parte del proprietario**. In caso contrario, si vanificherebbe del tutto il già scarso *appeal* della norma.

Infine, va evidenziato che, in chiave "antiabuso", è previsto che il **regime della cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019**, qualora, alla data del **15 ottobre 2018** risulti in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, ed interrotto anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.

La disposizione è chiara e condivisibile, in quanto diretta ad evitare "fittizi" scioglimenti di contratti in essere con successiva nuova stipula (magari alle medesime condizioni) da parte degli stessi soggetti e con riferimento allo stesso immobile a far data dal **1° gennaio 2019**.



IVA

Per i consumatori finali la fattura resta cartacea

di **Alessandro Bonuzzi**

Quando il **consumatore finale** chiede la fattura, l'esercente è obbligato ad **emetterla elettronicamente** verso il Sistema di Interscambio e anche a **fornirne copia su carta** (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è **perfettamente valida** e **non c'è alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente**.

È quanto precisato dall'**Agenzia delle entrate** in una [FAQ pubblicata nella giornata di ieri](#), in risposta a un quesito con il quale le è stato chiesto se il **privato cittadino** senza partita Iva, che chiede la fattura al venditore/prestatore soggetto passivo d'imposta, sia costretto a fornire un **indirizzo Pec**.

Il chiarimento, quindi, **esclude** i consumatori privati da qualsiasi onere collegato alla fatturazione elettronica: l'acquisto effettuato come soggetto privato non Iva può essere documentato come avveniva in passato, ossia con la **copia cartacea** o in **pdf** della fattura elettronica.

Ne deriva che, ad esempio, per beneficiare delle **detrazioni relative agli immobili** (*bonus ristrutturazione* e *bonus qualificazione energetica*), fermo restando gli altri adempimenti imposti dalla legge (come il bonifico "speciale"), è sufficiente che la persona fisica beneficiaria acquisisca e conservi le **fatture cartacee** dei fornitori che hanno eseguito l'intervento, i quali sono obbligati a rilasciarle, oltre che a inviare al Sdl il file xml.

C'è comunque la possibilità per i consumatori finali di **visionare le fatture elettroniche di acquisto**. Proprio a tal riguardo la [FAQ di ieri](#) ricorda che, **a partire dal secondo semestre del 2019**, l'Agenzia delle entrate offrirà un **servizio di consultazione** delle fatture elettroniche anche ai **privati cittadini persone fisiche**. Tale servizio darà la possibilità al consumatore finale di consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all'Agenzia **sin dal 1° gennaio scorso**.

Con la finalità di garantire il rispetto delle disposizioni sulla **tutela dei dati personali**, per il **primo semestre del 2019**, il servizio *online* di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche **non è attivo**.

A ogni modo il **provvedimento del 21 dicembre 2018** ha stabilito che il **servizio di consultazione** è accessibile solo **previa espressa adesione**, che dovrà essere effettuata mediante apposita funzionalità che sarà resa disponibile nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate **a decorrere dal 3 maggio 2019**. In particolare, **"Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso"**

disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute”.

Va precisato che il **termine ultimo per effettuare l'adesione al servizio di consultazione scade il sessantesimo giorno successivo al 3 maggio 2019**, pertanto, il **2 luglio 2019**. Inoltre, sempre secondo il provvedimento del dicembre scorso, al cessionario/committente consumatore finale saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute **fino al 2 luglio 2019** solo previo **esplicita richiesta**.

È fatta salva la possibilità di **recedere** dal servizio di consultazione attraverso la **stessa funzionalità** che verrà resa disponibile per l'adesione. Il recesso è **immediatamente efficace** e comporta l'**interruzione** del servizio di consultazione di tutte le fatture ricevute.



IVA

Importazione di beni in noleggio: detrazione Iva anche senza proprietà

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

L'introduzione nel territorio italiano di beni provenienti da paesi extracomunitari richiede che sia dichiarato il **regime doganale applicabile** (ammissione temporanea, importazione definitiva, etc.); tale dichiarazione può essere presentata da qualsiasi persona in grado di fornire tutte le informazioni richieste.

I beni possono **entrare nel territorio italiano** anche per un **motivo diverso dall'acquisto con trasferimento della proprietà**, avvalendosi comunque di un'importazione definitiva, con immissione in libera pratica; in tal caso, l'Iva è dovuta dal **dichiarante** che diventa pertanto debitore d'imposta.

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 6/E/2019](#) l'Agenzia delle entrate si è pronunciata circa la possibilità di **detrarre l'Iva** versata in dogana all'atto dell'importazione dei beni, **senza che avvenga il relativo passaggio di proprietà**.

Una società italiana che opera nel settore del **noleggio di pallets**, riceve da territori extra-ue, i beni (*pallets*) in base ad un contratto di noleggio senza acquisirne la proprietà; tali beni saranno poi consegnati con un contratto di sub noleggio agli utenti finali. La società effettua quindi un'**importazione definitiva in nome e per conto proprio** senza diventare proprietaria dei beni. In tal caso l'Iva assolta in Dogana è detraibile se, le spese relative a tale importazione, **influenzano il prezzo dei servizi resi** dalla società importatrice alle società utenti, in forza del sub noleggio. **La detraibilità Iva è giustificata dal fatto che l'importazione si pone in rapporto diretto e immediato con l'attività dell'importatore.**

La risposta dell'Agenzia delle entrate evidenzia che la norma nazionale, dettata dagli [articoli 19, comma 1 e 67 D.P.R. 633/1972](#), consente la detraibilità dell'Iva assolta, dovuta o addebitata in relazione ai **beni importati nell'esercizio di impresa**. All'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato, è l'Agenzia delle dogane e monopoli che accerta, liquida e riscuote l'Iva.

La normativa italiana è basata sugli [articoli 168 e 201 della direttiva comunitaria Iva](#), secondo cui il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'Iva dovuta o assolta per i beni importati, **nella misura in cui tali beni siano impiegati nella propria attività imponibile**. L'Iva è dovuta dalle persone **designate o riconosciute come debitrice** dallo Stato comunitario di importazione.

Allo stesso modo, anche il codice doganale dell'unione – [articolo 170 Regolamento \(UE\) 952/2013](#) – **non richiede la proprietà dei beni importati** e stabilisce che la dichiarazione in dogana possa essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Per le merci dichiarate in **immissione in libera pratica**, l'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana e **il dichiarante è il debitore**.

Costante giurisprudenza dell'Unione, da ultimo la [Corte di Giustizia 14 settembre 2017 C132/16](#), *Iberdrola*, sostiene che il diritto alla detrazione Iva necessita di un **nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle**. Il diritto alla detrazione presuppone che le spese compiute per acquistare beni e servizi, facciano parte degli **elementi costitutivi del prezzo** delle operazioni tassate a valle. In ogni caso, **anche in mancanza di un nesso diretto ed immediato**, il diritto alla detrazione Iva è riconosciuto quando i costi dei servizi sostenuti facciano **parte delle spese generali** e di conseguenza siano **elementi costitutivi del prezzo dei beni e servizi** che il soggetto passivo fornisce.

Tornando all'interpello in commento, non è stata riconosciuta invece la detrazione dell'Iva all'importazione gravante sul **trasportatore** che ha curato l'operazione doganale, in quanto né proprietario né importatore, ma solo soggetto che ha assicurato il trasporto ed il trattamento doganale nell'ambito della sua attività di trasportatore di merci. Il valore delle merci trasportate, infatti, non fa parte delle spese costitutive dei prezzi fatturati dal trasportatore, la cui attività è limitata al trasporto di tale merce dietro corrispettivo.

In passato l'Agenzia delle entrate si è già occupata, con alcune risoluzioni, della detraibilità dell'Iva assolta all'importazione per merci dichiarate in dogana dal detentore non proprietario, partendo da un presupposto: **il soggetto importatore è colui che presenta la dichiarazione in nome proprio**. *“A lui andranno intestati gli atti delle operazioni doganali che compie; egli stesso sarà considerato il soggetto importatore ai fini Iva (e ciò anche agli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 Dpr 633/1972); egli medesimo dovrà eventualmente fornire le garanzie richieste; alle sue qualità si dovrà far riferimento ove vengano in questione agevolazioni od esenzioni di carattere soggettivo; sempre al dichiarante detentore occorrerà riferirsi in tutti gli altri casi nei quali venga successivamente in rilievo la persona che ha provveduto all'importazione od all'esportazione delle merci”* ([risoluzione 529/E/1989](#)).

La proprietà dei beni importati non è condizione necessaria per ottenere la detrazione dell'Iva pagata, bensì occorre che i beni o servizi acquisiti presentino un nesso immediato e diretto con l'oggetto dell'attività d'impresa, ossia siano ad esso inerenti. Nel caso di merce importata a titolo di prestito d'uso, è necessario assolvere l'Iva in dogana ed esercitare la detrazione dell'Iva previa annotazione della bolletta doganale nel registro Iva acquisti ([risoluzione 96/E/2007](#)).

Infine, anche nel caso di merce importata in virtù di un **contratto di consignment stock** con possibile trasferimento della proprietà della merce solo in un momento successivo rispetto al

transito in dogana, la società che dichiara la merce in importazione definitiva ha l'obbligo di assolvere l'Iva in dogana e di detrarla previa annotazione della bolletta doganale nel registro Iva acquisti ([risoluzione 346/E/2008](#)).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Disapplicazione dell'equity test nel riporto delle perdite nella fusione

di **Fabio Landuzzi**

Con tre recenti **risposte** a diverse **istanze di interpello** (rispettivamente le n. 93, 109 e 127), l'Agenzia delle Entrate ha consentito alla società istante di **disapplicare il limite del patrimonio netto** disposto nell'ambito della fusione societaria dall'[articolo 172, comma 7, Tuir](#), in tema di **riporto delle perdite fiscali**, delle **eccedenze di interessi passivi** non dedotti ex [articolo 96 Tuir](#) e delle **eccedenze Ace**, in presenza del mancato superamento del c.d. **Equity test** da parte della società che deteneva i suddetti **"assets fiscali"**.

Dalla lettura delle citate risposte è possibile trarre alcune **utili indicazioni** con riguardo ai connotati che inducono l'Amministrazione ad esprimersi in senso favorevole alla **disapplicazione del limite del patrimonio netto** in simili fattispecie, premiando la **fisiologicità dell'operazione di fusione**, non intravedendo nel suo compimento la realizzazione di alcun intento elusivo di c.d. **compensazione intersoggettiva** degli *assets* fiscali oggetto del riporto.

In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate rammenta che – come puntualizzato già in occasione della [risoluzione 54/E/2011](#) – con riguardo all'aspetto temporale **"l'ultimo bilancio"** il cui patrimonio netto deve costituire il **limite di riferimento** ai fini che qui interessano (o, se inferiore, il patrimonio risultante dalla situazione patrimoniale di fusione ex [articolo 2501-quater cod. civ.](#)) è quello dell'**esercizio chiuso prima della data di efficacia civilistica della fusione**, ancorché detto bilancio **non risulti ancora approvato** a tale data.

Il relativo patrimonio netto deve essere poi diminuito dei **versamenti effettuati dai soci negli ultimi 24 mesi**.

Ciò premesso, un primo aspetto degno di essere evidenziato è il richiamo alla **ratio del limite del patrimonio netto** disposto dall'[articolo 172, comma 7, Tuir](#); esso esprime, secondo la volontà del Legislatore che si legge nella Relazione governativa all'allora [articolo 123, comma 5, Tuir](#) (oggi, l'[articolo 172, comma 7, Tuir](#)), la necessità di **"attuare una soluzione equilibrata che pur mantenendo fermo il diritto del riporto delle perdite, eviti che per mezzo della fusione si trasmettano deduzioni del tutto sproporzionate alle consistenze patrimoniali delle società fuse o incorporate"**.

Così contestualizzata la ratio dell'*Equity test*, vediamo allora quali sono gli **indici di meritevolezza** della sua disapplicazione che si possono trarre dalla prassi dell'Amministrazione Finanziaria qui in commento:

- in via del tutto generale, si premia il fatto che la società che detiene gli *assets* fiscali e che non supera l'Equity test **non sia qualificabile come “società priva di capacità produttiva”**,
- ai fini della positiva valutazione anzidetta, rilevano in modo particolare “*l'evidenza di una costante presenza [n.d.r. della società] sul territorio*” e il sostenimento di “**adeguati costi del personale e di ricavi derivanti dalla gestione caratteristica**”; ulteriore indice premiale menzionato è rappresentato dal fatto che “**il numero dei dipendenti è costantemente aumentato**”,
- un elemento comune alle risposte qui in commento è rappresentato dal fatto che il **valore del patrimonio netto della società è assai superiore a quello degli assets fiscali** di cui si domanda il riporto; tale valore di mercato del patrimonio netto è stato misurato, in un caso, sulla base dell'applicazione dell'Ifrs 3 alla rappresentazione contabile dell'operazione di fusione e, in un altro caso, dal **prezzo pagato dall'acquirente** terzo per la partecipazione rappresentativa del capitale della società stessa,
- ulteriore fattore evidenziato, con particolare riferimento al **riporto delle eccedenze di interessi passivi** ex [articolo 96 Tuir](#), è rappresentato dal fatto che non si riscontra nei casi in esame la possibilità che attraverso la fusione si realizzi una **compensazione intersoggettiva** di tali componenti negativi, in quanto le altre società partecipanti alla fusione **non presentano Rol**,
- con riguardo infine alla disapplicazione della **sterilizzazione dei versamenti effettuati dai soci** negli ultimi 24 mesi, in un caso (**risposta all'istanza di interpello n. 109**) viene sottolineato che si può escludere che essi siano stati artatamente volti ad incrementare il patrimonio netto della società ai soli fini dei riflessi fiscali, tenuto conto che, nel caso di specie, la loro effettuazione era resa **obbligatoria dal ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.**,
- infine, un particolare occhio di riguardo viene posto sulla **genesì delle perdite fiscali**, sulla loro “**eccezionalità**” – da leggersi ovviamente con l'obiettivo di **contrasto del commercio di c.d. “bare fiscali”** a cui mira la disposizione in questione – e sul fatto che le operazioni che accompagnano la fusione stessa siano preordinate ad un **miglioramento della situazione di redditività** delle imprese (ad es.: estinzione dei finanziamenti), così che si possa escludere che ne sia pregiudicata l'operatività dell'impresa.

Seminario di specializzazione

**IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
VALUTAZIONE AZIENDALE E RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)